

- (7) L'allegato XII della direttiva 2007/46/CE è stato modificato lo stesso giorno dal regolamento (UE) n. 1229/2012 ⁽¹⁾ della Commissione e dal regolamento (UE) n. 1230/2012 ⁽²⁾ della Commissione, e ciò potrebbe determinare una mancanza di chiarezza in merito al numero di unità ammesse per i veicoli in possesso di un'omologazione di piccole serie, poiché il regolamento (UE) n. 1229/2012 era stato redatto per essere pubblicato dopo il regolamento (UE) n. 1230/2012. Per eliminare questa incertezza, è opportuno pubblicare nuovamente la versione consolidata dell'allegato XII come modificato da questi due testi giuridici.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

- 1) gli allegati II, IV, XI e XII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- 2) l'allegato XVIII è soppresso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Articolo 2

A decorrere dal 1° novembre 2014, le autorità nazionali non considereranno più validi i certificati di conformità dei veicoli ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, salvo che le omologazioni in questione non siano state aggiornate per soddisfare i requisiti dell'allegato XI della direttiva 2007/46/CE, come modificato dal presente regolamento.

Tuttavia, i requisiti supplementari riguardanti il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente, di cui all'allegato XI, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, e i requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti dei veicoli con accesso per sedie a rotelle, di cui all'allegato XI, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014 solo ai nuovi tipi di veicoli.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 2, il punto 1, lettera a) e il punto 2, lettera b), punto i), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).

